

INPS. Riduzione contributiva nel settore dell'edilizia per l'anno 2016



E' previsto dall'articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244 e dalle sue successive integrazioni, che entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali confermi o ridetermini la misura dello sgravio contributivo nel settore dell'edilizia, mediante decreto assunto di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La normativa prevede, che decorsi 30 giorni dal 31 luglio e sino all'adozione del decreto si applichi la riduzione già determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio.

Poiché nel periodo suddetto il decreto non è intervenuto, dal **1° settembre 2016** le aziende potranno inoltrare l'istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2015, pari al **11,50%**.

Il Messaggio n. 3358 del 10 agosto 2016 ricorda che hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con determinati codici statistici contributivi e ne sono escluse le attività edili che curano le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte da codici non autorizzati.

Lo sgravio fiscale è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2016.

Le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva nel settore dell'edilizia relativamente all'anno 2016 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo "**Rid-Edil**", disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende, nella sezione "**comunicazioni on-line**", funzionalità "**invio nuova comunicazione**".

FONTE: inps.it